

Cosa è l'atto di costituzione in giudizio

di [Redazione](#)

Pubblicato il 6 Luglio 2010

Enciclopedia di diritto tributario: la definizione di costituzione in giudizio.

La **costituzione in giudizio** è quell'atto che l'ufficio (*parte resistente*) effettua a mezzo del deposito del proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti (l'originale è per la Commissione), nonché la documentazione offerta in comunicazione, appositamente elencata.

Tale adempimento va posto in essere **entro 60 gg.** dalla data di notifica del ricorso.

Per la costituzione della parte resistente, non è prevista alcuna specifica sanzione.

La **costituzione tardiva** – cioè oltre i 60 gg. - può avvenire mediante deposito di memoria illustrativa fino a dieci giorni liberi prima dalla data di trattazione.

La libertà temporale dell'ufficio di depositare la comparsa di costituzione trova un limite nel rispetto dei diritti di difesa del ricorrente, i quali sarebbero lesi se egli non avesse la possibilità di chiedere la discussione in pubblica udienza e di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa.



Riferimenti normativi della costituzione in giudizio

- art. 23 D. Lgs. n. 546/92;
- C.M. n. 98/1996

Leggi anche:

[I termini per la costituzione in giudizio](#)

[Costituzione in giudizio del ricorrente: da quando decorrono i 30 giorni?](#)

[Le Sezioni Unite sul termine di costituzione in giudizio](#)

Giugno 2010